

Precario licenziato, ma risarcito

L'amministrazione scolastica assume un precario per errore e poi lo licenzia, è obbligata a risarcire i danni. Così ha deciso la Corte d'appello di Trieste, con una sentenza emessa il 22 maggio scorso (n. 97). La pronuncia, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, costituisce un presupposto importante per eventuali azioni risarcitorie, che potrebbero essere intentate dai docenti che hanno subito in questi giorni variazioni peggiorative nei contratti di assunzione, se non addirittura il licenziamento.

Non sono rari i casi, infatti, di precari che, dopo avere accettato la proposta di assunzione da parte dell'ufficio scolastico o della scuola polo, all'atto della presa di servizio scoprono che le disponibilità sulla base delle quali era stato proposto l'incarico erano in realtà inferiori, se non addirittura inesistenti.

Finora, gli interessati, nella maggior parte dei casi si rassegnavano e speravano in ulteriori proposte di lavoro per completare la cattedra. Ora, invece, potranno adire il giudice del lavoro con buone probabilità di essere risarciti. Il caso trattato nel giudizio riguardava una precaria che aveva accettato un incarico e, contestualmente, si era licenziata da un impiego privato. Dopo la presa di servizio, però, l'amministrazione

aveva annullato il contratto di lavoro perché l'interessata era stata assunta per errore a causa di un'omonimia. La precaria però non si era rassegnata e aveva adito il giudice del lavoro, perdendo la causa in primo grado. Di qui il ricorso in appello che terminava con la condanna dell'amministrazione a pagare oltre 8 mila euro di danni e circa 2.700 euro per le spese di giudizio del primo e del secondo grado. In sintesi, il collegio giudicante ha dato ragione alla ricorrente perché l'amministrazione, nell'effettuare l'assunzione, aveva agito con negligenza, in aperto contrasto con il principio di affidamento. Tanto più che la ricorrente non poteva non avere «fiducia nel contegno legittimo di controparte» si legge nella sentenza «che va rammentata era ed è un'amministrazione pubblica vincolata a precisi canoni di condotta e per il cui operato si può presumere sussista piena legittimità». In buona sostanza, dunque, l'amministrazione non può permettersi di sbagliare come se si trattasse di un qualunque privato cittadino.

E se sbaglia agendo con negligenza contravviene anche all'articolo 1338 del codice civile, che prevede l'obbligo di risarcire la parte che, senza averne colpa, aveva confidato nella validità del contratto.